

**COMUNE DI
BALDISSERO D'ALBA**
Provincia di Cuneo



Comune di BALDISSERO D'ALBA

Provincia di CUNEO

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 28.12.2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione previsionale e programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL D.U.P.

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DUP (Documento unico di Programmazione) attraverso il quale, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, gli organi di governo dell'ente definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

Il processo di approvazione inizia con la presentazione dello schema di documento predisposto dalla Giunta al Consiglio dell'ente. La sua approvazione entro la fine dell'anno permette di evitare l'automatismo dell'esercizio provvisorio con la gestione in dodicesimi delle risorse stanziare in bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Nel formulare le previsioni triennali, l'Amministrazione si è attenuta alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici, fatta eccezione per la quota di contribuzione per la fruizione del servizio di mensa scolastica, oltre che adottando un criterio storico di allocazione delle risorse prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Il suo contenuto dovrà essere in seguito verificato rispetto alle novità che la legge di stabilità 2019, ancora in corso di approvazione, vorrà introdurre nello scenario economico e finanziario degli enti locali. Oltre allo schema di bilancio, deve essere approvato il Documento unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Esso si compone, di norma, di due sezioni, una strategica ed una operativa. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono però adottare il Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.), come disciplinato dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., paragrafi 8.4 e 8.4.1.. Il D.U.P.S. 2019-2021 è stato predisposto nella forma ulteriormente semplificata consentita ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, avendo del Comune di Baldissero d'Alba una popolazione fino a 2.000 abitanti, utilizzando, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio 1 dell'appendice tecnica dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO 2019/2021 AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011

Il bilancio di previsione espone separatamente le entrate e le spese riferite ad un orizzonte temporale di un triennio (2019/2021) ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio (2019) e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi (2020 e 2021).

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del Piano dei conti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi anch'esse secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I programmi della **spesa** sono articolati nei seguenti titoli di spesa:

TITOLO 1 Spese correnti

TITOLO 2 Spese in conto capitale

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie

TITOLO 4 Rimborso di prestiti

Solo per la missione 60 “Anticipazioni finanziarie” e per la missione 99 “Servizi per conto terzi”, possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Non è stato indicato il titolo 6 perché non previsto nei modelli ministeriali.

L'entrata è articolata in:

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TITOLO 3 Entrate extratributarie

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 Accensione prestiti

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anche in questo caso non è stato indicato il titolo 8 perché non previsto nei modelli ministeriali.

Per ciascuna voce, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce; l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce “di cui già impegnato”);
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

a. - Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. Sia per le entrate che per le spese si è tenuto conto delle nuove regole in materia di competenza finanziaria potenziata stabilita dai principi contabili, secondo cui le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. Quindi per ogni tipologia di entrata e di spesa sono state analizzate da parte dei singoli Responsabili di Settore l'andamento storico, le necessità previste e l'esigibilità delle singole voci.

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici. I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo stanziamento dell'esercizio 2017 ed i trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente.

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

Comune di Baldissero d'Alba									
Allegato n.9 - Bilancio di previsione									
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2019-2020-2021)									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	101.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	655.415,05	589.593,74	585.995,94	585.495,94	TITOLO 1 - Spese correnti	752.857,96	627.478,24	607.904,44	604.415,44
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	24.891,33	24.750,00	14.550,00	14.550,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate Extrastrutturali	79.698,00	65.077,50	62.132,50	62.132,50					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	221.909,96	26.000,00	26.000,00	26.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	147.535,38	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivo finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	981.924,34	705.421,24	688.678,44	688.178,44	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivo finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Totale spese finali	900.393,34	653.478,24	633.904,44	630.415,44
TITOLO 6 - Arcantonio di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	51.943,00	51.943,00	54.774,00	57.769,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	194.461,89	170.000,00	170.000,00	170.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	192.382,93	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale titoli	1.166.376,23	875.421,24	858.678,44	858.178,44	Totale titoli	1.144.719,27	875.421,24	858.678,44	858.178,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.267.376,23	875.421,24	858.678,44	858.178,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.144.719,27	875.421,24	858.678,44	858.178,44
Fondo di cassa finale presunto	122.656,96								

Nel bilancio 2019-2021 non sono previsti specifici accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali cioè quelle derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio. Sono previsti il fondo spese per i rinnovi contrattuali ex art.1, D.M. 18 aprile 2016 e il fondo spese per indennità di fine mandato al Sindaco.

Per evitare che entrate dubbie finanzino spese certe, il nuovo ordinamento contabile (allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice) impone di accantonare in spesa una parte delle risorse iscritte nel bilancio di previsione, rendendole non impegnabili finché non si realizzano effettivamente. Se la riscossione non si concretizza, il residuo attivo confluisce nella quota accantonata (quindi non immediatamente disponibile) del risultato di amministrazione. Seguendo, pertanto, le disposizioni di legge e il principio della prudenza è stanziata nel bilancio di previsione una posta contabile in uscita denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della loro riscossione negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non sarà oggetto di impegno e produrrà un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è considerata spesa non rilevante ai fini del rispetto dei nuovi saldi di finanza pubblica, come disposto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

La Legge di Stabilità 2018, art.1, comma 882, ha stabilito che l'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2018 è pari almeno al 75%, nel 2019 è pari almeno all'85%, nel 2020 è pari almeno al 95% e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di bilancio di previsione l'importo accantonato è pari al massimo previsto per legge. Secondo un'ottica di sana e corretta gestione finanziaria, in sede di rendiconto una quota del risultato di amministrazione potrà essere vincolata a copertura della percentuale complementare al 100% per gli stanziamenti di competenza. In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1) individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Fermo restando quanto premesso, le entrate stanziare nel bilancio di previsione che per questo Ente si è ritenuto possano essere soggette al rischio di mancata esigibilità sono individuate nelle seguenti:
 - Recupero dell'evasione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI e IMU);
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - Imposta di soggiorno;
 - Proventi per diritti di segreteria e di rogito e per il rilascio di carte d'identità;
 - Introiti e rimborsi diversi derivante da servizi pubblici;
 - Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze;
 - Proventi dei servizi di assistenza scolastica (trasporto alunni);
 - Fitti reali di fabbricati;
 - Rimborso quota-parte delle spese per le elezioni regionali;
 - Interessi attivi sulle giacenze di cassa;
- 2) calcolare il "Fondo" per ciascuna entrata di cui al punto 1) secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento all'andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente utilizzando il metodo della media semplice. Per le entrate che negli anni pregressi si riscuotevano per cassa sono stati considerati i dati extracontabili di accertamento;

3) determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Dati gli stanziamenti di bilancio ed i dati contabili relativi agli accertamenti ed incassi dal 2013 al 2017, il fondo crediti di dubbia esigibilità è il seguente:

Entrata	Media %	Complemento a 100%	FCDE 2019	FCDE 2020	FCDE 2021
Recupero dell'evasione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI e IMU)	100%	0%	0	0	0
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	87,85%	12,15%	€ 488,43	€ 488,43	€ 488,43
Imposta comunale sulla pubblicità	100%	0%	0	0	0
Imposta di soggiorno	90,70%	9,30%	€ 18,60	€ 18,60	€ 18,60
Diritti sulle pubbliche affissioni	100%	0%	0	0	0
Diritti di segreteria e di rogito	98,04%	1,96%	€ 29,55	€ 29,55	€ 29,55
Diritti per rilascio di carte d'identità	100%	0%	0	0	0
Introiti e rimborsi diversi derivante da servizi pubblici	100%	0%	0	0	0
Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze	100%	0%	0	0	0
Proventi dei servizi di assistenza scolastica (trasporto alunni)	99,48%	0,52%	€ 80,60	€ 80,60	€ 80,60
Fitti reali di fabbricati	95,45%	4,55%	€ 295,75	€ 295,75	€ 295,75
Rimborso spese per elezioni regionali	0	100%	€ 1.500,00	0	0
Interessi attivi sulle giacenze di cassa	79,31%	20,69%	€ 31,04	€ 31,04	€ 31,04
Totale			€ 2.443,97	€ 943,97	€ 943,97

Al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si è provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 tra le uscite di ciascun esercizio una posta non soggetta ad impegno in misura pari alla percentuale massima prevista per legge (€ 2.443,97 per il 2019, € 943,97 per il 2020 e € 943,97 per il 2021), creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 s.m.i. - punto 5.2, lettera h), - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società partecipate

Ai sensi della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. A regime (e quindi dal 2018) l'accantonamento al fondo deve essere determinato per un importo pari al risultato d'esercizio (o al saldo finanziario) negativo non immediatamente ripianato, ed in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dall'ente.

Non avendo ancora disponibili dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2, lettera i), prevede la costituzione di un apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

Questo fondo è stato costituito per un importo di € 1.305,00 pari ad una mensilità dell'indennità di funzione.

4. Fondo spese per rinnovi contrattuali - art.1, D.M. 18 aprile 2016

In applicazione al principio contabile di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2, lettera a) e secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2018, si è provveduto a costituire apposito "Accantonamento per rinnovi contrattuali" per un importo di € 500,00.

Nel caso in cui il nuovo contratto non venisse stipulato entro il 31.12.2019, la spesa accantonata confluirà nel risultato di amministrazione vincolato.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di amministrazione.

Per le previsioni di cassa il bilancio deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Equilibrio degli interventi di parte corrente

Oltre a tale principio di equilibrio generale esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

L'equilibrio di parte corrente viene verificato nella seguente tabella:

Comune di Baldissero d'Alba					
Allegro n.9 - Bilancio di previsione					
BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		101.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	679.421,24 0,00	662.678,44 0,00	662.178,44 0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	627.478,24 0,00 2.443,97	627.904,44 0,00 943,97	604.415,44 0,00 943,97	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammontato dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	51.943,00 0,00 0,00	54.774,00 0,00 0,00	57.763,00 0,00 0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
Q=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00	

Equilibrio degli interventi in conto capitale

Le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri) tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato (FPV/U)* e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori;
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte investimenti*, questo è stato raggiunto anche senza l'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione in entrata.

L'equilibrio di parte capitale viene verificato nella seguente tabella:

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

b. - Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	138.084,66
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	1.500,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	885.872,13
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	798.550,60
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	24,95
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	226.931,14
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	11.500,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	134.284,43
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	104.146,71

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	104.146,71
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato previsto. La sua esatta quantificazione, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui, operazione propedeutica all'approvazione del rendiconto della gestione 2018. Solo dopo tale verifica l'eventuale fondo potrà essere applicato al bilancio 2019 nel suo esatto e definitivo ammontare.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Un ulteriore equilibrio finanziario da rispettare nella redazione del bilancio di previsione è quello derivante dai vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, della legge 243/2012, così come modificato dalla legge 164/2016.

I bilanci dei Comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Dalle entrate finali sono esclusi i mutui ed i prestiti obbligazionari mentre dalle spese finali sono escluse le spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti obbligazionari.

Tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ad eccezione della quota derivante da indebitamento.

Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, l'ente deve allegare al documento programmatico, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il prospetto dimostrativo della concordanza tra previsioni di bilancio e obiettivo programmatico dei vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riporta il suddetto prospetto a dimostrazione della coerenza tra le previsioni del bilancio 2019-2021 e gli equilibri finali di finanza pubblica.

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

(prospetto approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Anconet nel corso della riunione del 17.1.2019)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		PREVISIONE Anno 2019	PREVISIONE Anno 2020	PREVISIONE Anno 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debita (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	589.993,74	585.995,94	585.495,94
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	24.750,00	14.550,00	14.550,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	65.077,50	62.132,50	62.132,50
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	627.478,24	607.004,44	604.415,44
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	2.443,97	943,97	943,97
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	1.805,00	1.805,00	1.805,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	623.229,27	605.155,47	601.664,47
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(+)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(+)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		56.191,97	57.622,97	60.511,97

In fase di predisposizione del bilancio 2019-2021 non è stato applicato avanzo vincolato derivante dalla gestione 2018.

c. - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

La contrazione dei mutui comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoiazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Il principio contabile prevede il ricorso al credito solo nel caso in cui l'Ente non disponga di altre risorse utilizzabili per il finanziamento degli investimenti, quali tipicamente l'avanzo di amministrazione. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili e, considerando le risorse disponibili, ha portato a decidere di proseguire nel percorso già intrapreso di riduzione e non di espansione dell'indebitamento.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono stati, pertanto, previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione semplificato.

L'andamento dell'indebitamento nel periodo 2019-2021 è il seguente:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	446.097,80	399.380,44	350.120,44	298.177,44	243.403,44
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	46.717,36	49.260,00	51.943,00	54.774,00	57.763,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	399.380,44	350.120,44	298.177,44	243.403,44	185.640,44
Nr. Abitanti al 31/12	1.071	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Debito medio per abitante	37290,42%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

d. - Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi

Non sussiste la fattispecie.

e. - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Baldissero d'Alba non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

f. - Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non intende stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

g. - Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'Ente ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 24, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni.

Entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato (deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 28.09.2017), l'Ente ha infatti regolarmente provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da dismettere entro il 31 dicembre 2018.

In esito alla ricognizione, è stato disposto di alienare la partecipazione detenuta nella società MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL pari al 2,16%, dando atto che, in mancanza di soggetti interessati all'acquisto, si sarebbe proceduto ad esercitare il diritto di recesso previsto dallo Statuto della società.

L'Ente ha altresì ottemperato a quanto disposto dall' art. 20, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni, da effettuarsi con cadenza annuale.

In data 19.12.2018 (entro il 31.12.2018), con proprio provvedimento motivato, l'Ente ha infatti provveduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n.175/2016, giusta deliberazione consiliare n.29 del 19.12.2018.

h. - Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Il Comune di Baldissero d'Alba ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l.	Società partecipata	1,27
Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl	Società partecipata	0,5
Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.	Società partecipata	1,49
S.T.R. S.r.l. Società Trattamento Rifiuti	Società partecipata	0,62
Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	Società partecipata	2,24
Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l.	Società partecipata	2,16
Enoteca Regionale del Roero s.c.a.r.l.	Società partecipata	4,55
Gruppo di Azione locale (GAL) Langhe Roero Leader Soc. cons. a r.l.	Società partecipata	0,46%
Tanaro Servizi Acque S.r.l.	Società partecipata	0,02%

i. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Sul fronte della programmazione non può sottacersi, ancora una volta, la difficoltà incontrata nella stesura dei documenti contabili per le annualità 2019-2021 rappresentata dall'impossibilità di quantificare correttamente il fondo di solidarietà e dall'esigua consistenza delle risorse proprie dell'ente.

CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11 e s.m.i.), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione ed è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata". Il bilancio 2019-2021, non prevede lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato né quello relativo all'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2018. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Baldissero d'Alba, 19 dicembre 2018



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Aldo Colonna